

COMUNE DI LANDIONA

(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE IRPEF

Approvato con deliberazione C.C. n. 16 in data 24.07.2015

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), Lg. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il regolamento è adottato a norma dell'art. 52, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e ss.mm.ii. nell'ambito della potestà normativa dell'Ente.

Art. 2
Soggetto attivo

1. L'addizionale è dovuta e versata al Comune di Landiona.

Art. 3
Soggetto passivo

1. Sono tenuti al pagamento dell'addizionale comunale i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di Landiona (NO) alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale.

Art. 4
Esenzione

1. Sono esenti dall'applicazione dell'Addizionale i Contribuenti il cui reddito ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.lgs. 360/98, sia inferiore od uguale ad **€ 10.500,00=**

Art. 5
Aliquota

1. Con decorrenza **dal 01 gennaio 2015**, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è variata nella misura di 0,2 (zero virgola due) punti percentuali.

2. La relativa deliberazione ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito ministeriale di cui al D.M. 31.05.2002

3. La pubblicazione di cui al comma 2 è effettuata in via ordinaria entro il 15 febbraio dell'anno di competenza; diversamente è applicata, in acconto, l'aliquota vigente in precedenza.

Art. 6
Disciplina dei versamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 143, Lg 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno d'imposta 2015 e ss.mm.ii., il versamento dell'addizionale è effettuato al Comune di Landiona, in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta su reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote vigenti al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4 e 5, D.Lgs. 360/98 e ss.mm.ii..
3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'acconto è determinato dal sostituto d'imposta e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili effettuate a partire dal mese di marzo.
4. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art. 7 **Funzionario Responsabile**

1. Il Funzionario Responsabile per la gestione dell'addizionale è individuato nella figura del Responsabile dell'Ufficio Tributi comunale.

Art. 8 **Sanzioni ed interessi**

1. Nelle ipotesi di omesso/insufficiente/tardivo versamento degli importi dovuti, si applicano le sanzioni di cui ai D.D.Lgs. n. 471/97, n. 472/97, n. 473/97 e ss.mm.ii., oltre agli interessi di legge.

Art. 9 **Pubblicità del regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22, Lg. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione.

Art. 10 **Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 11 **Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii., recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 12
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2015, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ssmm.ii.. E' comunicato, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 - Soggetto passivo

Art. 4 - Esenzione

Art. 5 - Aliquota

Art. 6 - Disciplina dei versamenti

Art. 7 - Funzionario Responsabile

Art. 8 - Sanzioni ed interessi

Art. 9 - Pubblicità del regolamento

Art. 10 - Rinvio dinamico

Art. 11 - Tutela dei dati personali

Art. 12 – Rinvio ad altre disposizioni

Art. 13 – Entrata in vigore